

REGOLAMENTO COMUNALE

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di Nettezza Urbana

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, N. 915, in conformità all'art. 59 del D.lg. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 2 bis

Determinazione del costo del servizio

Determinazione del costo di servizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di N.U. gestiti in regime di privativa comunale determinato nella 7% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3) del D.P.R. 915/82, che così recita: " i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti).

Art. 3

Contenuto del regolamento

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.
- 2) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Esclusione dalla tassa

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2) Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o/a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce)
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3) Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) Gli edifici adibiti a culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto.

- b) I locali adibiti ad uffici pubblici comunali o/a a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
 - c) Le abitazioni occupate da persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50, non di proprietà del contribuente quando lo stesso dichiara espressamente di non avere altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'I.N.P.S. e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore.
 - d) I locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento della istituzione superiore ad un quarto della spesa annua stessa;
 - e) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste, l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri,
 - f) I locali e le aree tassabili per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- 4) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche, strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati agli urbani tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione nella misura del 15%. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art 6

Commisurazione della tassa

- 1) La tassa a norma del I° comma dell'art. 65 del D.lg. 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le fruizioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base, alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrale quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 2) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta.
 - a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale o di fatto servita supera i 1000 metri.
- 3) Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.lg. 50771993 al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta debbono essere fatte costatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
- 4) In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in gravi violazioni delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità massima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 35% della tariffa.
- 5) Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
- 6) Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio e la tariffa è determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta, in misura non superiore al 40%.
- 7) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della stessa corresponsione al periodo di interruzione.

Art. 8
Assimilabilità ai rifiuti urbani

Ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94 sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lettera a) della determinazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, nonché gli accessori per l'informatica.

Resta ferma l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale, e di quelle produttive, lettera e) del D.L. 507/93. Si intendono per rifiuti non assimilabili agli urbani, in quanto tossici e nocivi, i rifiuti speciali dei punti 1,2 e 5 dell'art. 2 del regolamento che disciplina i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio del Comune, approvato con delibera n. 305 del 14.03.94 quanto abbiano le caratteristiche di cui ai punti 1) e 2) dei rifiuti definiti tossici e nocivi ai sensi dell'art. 2 del suddetto regolamento.

Art. 9
Parti comuni del condominio

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.lg. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 10
Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.lg. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento.

Art. 11
Riduzioni

- 1) Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate dall'art. 62 del D.lg. 507/93 e nell'art. 4 del presente regolamento sono computate nel limite del 50%;
- 2) La tariffa ordinaria viene, ridotta della misura sotto indicata nel caso di:

- a) abitazione di un unico occupante 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale.30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale re dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comando, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abitano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
- 3) Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazioni locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizio di pubblico passaggio, la tassa di smaltimento si applica in base a tariffe giornaliere. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 3) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.lg. 507/1993.
- 4) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione e che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata

direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'abitazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

- 5) Per l'accertamento il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13 Denunce

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.lg. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.
- 2) Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
- 3) E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 4) La denuncia deve contenere:
 - a) L'indicazione del codice fiscale;
 - b) Cognome e nome nonché data di nascita delle persone fisiche componenti la convivenza;
 - c) Per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) La data di inizio della conduzione e occupazione dei locali e delle aree,
 - e) La data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
- 5) L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14
Decorrenza della tassa

- 1) La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.lg. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligo decorre, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5) Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 6) In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 15
Mezzi di controllo

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.lg. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16
Sanzioni

- 1) Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.lg. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da _____ a _____ si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17
Accertamento, riscossione e contestazione

- 1) L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.lg. 507/1993.
- 2) Il contenzioso fino all'insediamento degli organi previsti dal D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18
Entrata in vigore

- 1) Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione dell'art. 65 del D.lg. 597/93 che ai sensi del D.L. approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta di martedì 3 gennaio 1996, sono da adottare entro il 31 ottobre 1996 e di quelle relative agli artt. 62 e 66 relativamente alle aree scoperte, che verranno tassate per la metà del 1 gennaio 1997 ai sensi dell'art. 17 del D.L. 463795.
